

Gazzetta ufficiale

C 132

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

56° anno
9 maggio 2013

Numero d'informazione Sommario Pagina

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 132/01	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	1
2013/C 132/02	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE — Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni ⁽¹⁾	5
2013/C 132/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid) ⁽¹⁾	9
2013/C 132/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.6890 — SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group) ⁽¹⁾	9

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2013/C 132/05	Tassi di cambio dell'euro	10
---------------	---------------------------------	----

IT

Prezzo:
3 EUR

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte EFTA

2013/C 132/06	Sentenza della Corte, del 28 gennaio 2013, nella causa E-16/11 — Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda (<i>Direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi — Obbligo di risultato — Emanazione dello Stato — Discriminazione</i>) 11	11
2013/C 132/07	Modifiche al regolamento interno della Corte EFTA — Adottate dalla Corte il 16 maggio 2012 12	12
2013/C 132/08	Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 da Míla ehf. contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-1/13) 13	13

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2013/C 132/09	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6900 — Borealis/Rosier/GPN) ⁽¹⁾ 14	14
2013/C 132/10	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6862 — Vinci/Aeroportos de Portugal) ⁽¹⁾ 15	15
2013/C 132/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.6926 — Nordic Capital/Unicorn) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾ 16	16

ALTRI ATTI

Commissione europea

2013/C 132/12	Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 17	17
2013/C 132/13	Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 22	22



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 132/01)

Data di adozione della decisione	6.3.2013
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.32817 (11/N)
Stato membro	Portogallo
Regione	Tutto il territorio continentale
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Aquiseguro
Base giuridica	Portaria do Ministério das Finanças e da Administração Pública e da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas, que aprova o Regulamento do Seguro Bonificado para a Aquicultura (Aquiseguro)
Tipo di misura	Regime di aiuti
Obiettivo	Abbuono del 45 % sul premio assicurativo inteso a proteggere le imprese del settore acquicolo dalle perdite dovute a malattie, catastrofi naturali, contaminazioni chimiche o biologiche, ecc.
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta
Dotazione di bilancio	1,4 milioni di EUR su un periodo di 6 anni
Intensità	45 %
Durata	31.12.2016
Settore economico	A302 — Acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das Pescas/ /Gabinete de Planeamento e Políticas Rua Padre António Vieira 1.º 1099-073 Lisboa PORTUGAL
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	5.2.2013
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.33105 (11/N)
Stato membro	Paesi Bassi
Regione	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Methodiek berekening garanties aquacultuur
Base giuridica	Artikel 2, 4 en 7 Kaderwet LNV-subsidies Concept: artikel 4:60a (e.v.) Regeling LNV-subsidies
Tipo di misura	Metodo per calcolare le garanzie nel settore dell'acquacoltura
Obiettivo	Il metodo è volto a calcolare l'equivalente sovvenzione lordo delle garanzie statali a favore delle PMI nel settore dell'acquacoltura
Forma dell'aiuto	Garanzia
Dotazione di bilancio	—
Intensità	—
Durata	—
Settore economico	Acquacoltura
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministerie van Economische Zaken Bezuidenhoutseweg 73 Postbus 20401 2500 EK Den Haag NEDERLAND
Altre informazioni	—

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	25.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35691 (12/N)	
Stato membro	Italia	
Regione	Sardegna	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini che hanno interessato la costa della Sardegna nel mese di novembre 2011.	
Base giuridica	Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 «Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)»; Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1549/DecA/103 del 31 ottobre 2012 «1549/DecA/103 del 31 ottobre 2012»; Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1568/DecA/104 dell'8 novembre 2012 «Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini che hanno interessato la costa della Sardegna nel mese di novembre 2011. Rettifica decreto n. 1549/DEC/A 103 del 31 ottobre 2012».	
Tipo di misura	Singolo aiuto	società Maricoltura Calasetta C.F. e P.IVA 02193170921, con sede legale in Calasetta (CA) località Cussorgia s.n.
Obiettivo	Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,36 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	A partire dal 15.2.2013	
Settore economico	Pesca e acquicoltura	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Autonoma della Sardegna Via Pessagno 4 09126 Cagliari CA ITALIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	27.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35692 (12/N)	
Stato membro	Italia	
Regione	Sardegna	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini che hanno interessato la costa della Sardegna nel mese di novembre 2011.	
Base giuridica	Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 85 dell'11 agosto 2009 «Criteri e modalità per l'attuazione e la gestione del Fondo di Solidarietà Regionale della Pesca (art. 11, Legge Regionale 14 aprile 2006, n. 3, escluso comma 4)»; Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1549/DecA/103 del 31 ottobre 2012 «Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini che hanno interessato la costa della Sardegna nel mese di novembre 2011»; Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1568/DecA/104 dell'8 novembre 2012 «Declaratoria della eccezionalità degli eventi meteo-marini che hanno interessato la costa della Sardegna nel mese di novembre 2011. Rettifica decreto n. 1549/DEC/A 103 del 31 ottobre 2012».	
Tipo di misura	Singolo aiuto	società La Maricoltura Alghero srl. C.F. e P.IVA 017443550905, con sede legale in Fertilia (SS) via Orsera 30
Obiettivo	Risarcimento dei danni provocati da calamità naturali	
Forma dell'aiuto	Sovvenzione diretta	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 0,30 milioni di EUR	
Intensità	100 %	
Durata	15.2.2013-15.3.2014	
Settore economico	Pesca e acquicoltura	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Regione Autonoma della Sardegna Via Pessagno 4 09126 Cagliari CA ITALIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 107 e 108 TFUE**Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 132/02)

Data di adozione della decisione	4.10.2012	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.34716 (12/N)	
Stato membro	Austria	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Geplante Kapitalzuführung zugunsten der Hypo Tirol Bank AG	
Base giuridica	§ 23 BWG	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Hypo Tirol Bank AG
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia, Ristrutturazione di imprese in difficoltà	
Forma dell'aiuto	Altre forme di apporto di capitale	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 220 milioni di EUR	
Intensità	—	
Durata	A partire dal 1.12.2012	
Settore economico	Prestazione di servizi finanziari (ad esclusione di assicurazioni e fondi pensione)	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Tiroler Landesregierung Amt der Tiroler Landesregierung Eduard-Wallnöfer-Platz 3 6020 Innsbruck ÖSTERREICH	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	20.2.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.35477 (12/N)	
Stato membro	Polonia	
Regione	Świętokrzyskie	Articolo 107, paragrafo 3, lettera a)
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Pomoc na restrukturyzację dla Zakładu Produkcyjno-Handlowego Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO-AGD” sp. z o.o.	
Base giuridica	Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji	
Tipo di misura	Aiuto ad hoc	Zakład Produkcyjno-Handlowy Artykułów Gospodarstwa Domowego „MESKO-AGD” sp. z o.o.
Obiettivo	Ristrutturazione di imprese in difficoltà	
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 2,06 milioni di PLN	
Intensità	54 %	
Durata	1.7.2012-31.12.2013	
Settore economico	Fabbricazione di altre apparecchiature elettriche	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Agencja Rozwoju Przemysłu SA ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa POLSKA/POLAND	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	22.2.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36047 (13/N)	
Stato membro	Lituania	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Fifth prolongation of the Lithuanian bank support scheme — H1 2013	
Base giuridica	Republic of Lithuania Law on Financial Stability; Government of the Republic of Lithuania Resolution On Approval of Rules on Issue, Administration and Implementation of State Guarantees for Bank Stability Enhancement, Rules on Extension of Subordinated Loans to Banks and Supervision Thereof and Rules on Redemption of Bank Assets adopted by the Government of the Republic of Lithuania by Resolution No 1673 of 24 November 2010.	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	
Forma dell'aiuto	Garanzia, Altre forme di apporto di capitale — Prestiti subordinati e misure di sostegno a fronte di attivi deteriorati.	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 600 milioni di LTL Dotazione annuale: 1 600 milioni di LTL	
Intensità	—	
Durata	1.1.2013-30.6.2013	
Settore economico	Attività finanziarie e assicurative	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Ministry of Finance of the Republic of Lithuania Lukiškių g. 2 LT-01512 Vilnius LIETUVA/LITHUANIA	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Data di adozione della decisione	22.3.2013	
Numero di riferimento dell'aiuto di Stato	SA.36087 (13/N)	
Stato membro	Ungheria	
Regione	—	—
Titolo (e/o nome del beneficiario)	Prolongation of Hungarian Liquidity scheme for banks	
Base giuridica	Article 44 (Chapter VII) of Act CXCIV of 2011 on the Stability of Hungarian Economy	
Tipo di misura	Regime	—
Obiettivo	Rimedio a un grave turbamento dell'economia	
Forma dell'aiuto	Prestito agevolato	
Dotazione di bilancio	Dotazione totale: 1 100 800 milioni di HUF	
Intensità	—	
Durata	22.3.2013-30.6.2013	
Settore economico	Attività finanziarie e assicurative	
Nome e indirizzo dell'autorità che eroga l'aiuto	Nemzetgazdasági Minisztérium Budapest József nádor tér 2-4. 1051 MAGYARORSZÁG/HUNGARY	
Altre informazioni	—	

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:
<http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm>

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6815 — ERDF/CDC/UEM/Efluid)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 132/03)

In data 9 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua francese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6815. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso COMP/M.6890 — SCPE/Pemgrofund/Carlyle/ETC Group)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2013/C 132/04)

In data 29 aprile 2013 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
 - in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/it/index.htm>) con il numero di riferimento 32013M6890. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.
-

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

8 maggio 2013

(2013/C 132/05)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3135	AUD	dollari australiani	1,2873
JPY	yen giapponesi	129,89	CAD	dollari canadesi	1,3190
DKK	corone danesi	7,4535	HKD	dollari di Hong Kong	10,1934
GBP	sterline inglesi	0,84690	NZD	dollari neozelandesi	1,5629
SEK	corone svedesi	8,5402	SGD	dollari di Singapore	1,6138
CHF	franchi svizzeri	1,2336	KRW	won sudcoreani	1 421,55
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,9058
NOK	corone norvegesi	7,5910	CNY	renminbi Yuan cinese	8,0665
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,5710
CZK	corone ceche	25,862	IDR	rupia indonesiana	12 779,48
HUF	fiorini ungheresi	293,31	MYR	ringgit malese	3,8903
LTL	litas lituani	3,4528	PHP	peso filippino	53,520
LVL	lats lettoni	0,7000	RUB	rublo russo	40,9017
PLN	zloty polacchi	4,1361	THB	baht thailandese	38,551
RON	leu rumeni	4,3123	BRL	real brasiliano	2,6347
TRY	lire turche	2,3570	MXN	peso messicano	15,8073
			INR	rupia indiana	71,0930

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE EFTA

SENTENZA DELLA CORTE

del 28 gennaio 2013**nella causa E-16/11****Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda**

(Direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi — Obbligo di risultato — Emanazione dello Stato — Discriminazione)

(2013/C 132/06)

Nella causa E-16/11, Autorità di vigilanza EFTA contro Islanda — ISTANZA di dichiarazione secondo cui, non avendo versato ai depositanti della banca Icesave nei Paesi Bassi e nel Regno Unito l'importo minimo dell'indennizzo di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dell'atto di cui al punto 19 bis dell'allegato IX dell'accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi) entro i termini di cui all'articolo 10 dell'atto, l'Islanda è venuta meno agli obblighi derivanti da tali atti, in particolare gli articoli 3, 4, 7 e 10, e/o l'articolo 4 dell'accordo sullo Spazio economico europeo — la Corte, composta da Carl Baudenbacher, presidente e giudice relatore, Páll Hreinsson e Ola Mestad (ad hoc), giudici, ha pronunciato, in data 28 gennaio 2013, una sentenza, il cui dispositivo è il seguente:

la Corte:

- 1) respinge l'istanza;
- 2) condanna l'Autorità di vigilanza EFTA a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Islanda;
- 3) condanna la Commissione europea a sopportare le proprie spese.

Modifiche al regolamento interno della Corte EFTA**Adottate dalla Corte il 16 maggio 2012****(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)**

(2013/C 132/07)

LA CORTE EFTA,

visto l'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, firmato ad Oporto il 2 maggio 1992, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

visto il protocollo 5 dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia, relativo allo statuto della Corte, in particolare l'articolo 43,

considerando, alla luce dell'esperienza acquisita, che è necessario che la Corte disponga di una chiara base giuridica per emanare istruzioni pratiche volte a migliorare l'esecuzione dei procedimenti, in particolare per quanto riguarda il deposito di memorie scritte e lo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa,

ADOTTA LA SEGUENTE DECISIONE CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Dopo l'articolo 97 *bis* è inserito il testo seguente:

«Articolo 97 ter

La Corte può emanare istruzioni pratiche relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte.»

Articolo 2

1. La presente decisione, il cui testo in lingua inglese costituisce la versione autentica, è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. La presente decisione è ufficialmente tradotta dalla Corte nelle lingue tedesca, islandese e norvegese.

Lussemburgo, 16 maggio 2012

Páll HREINSSON	Carl BAUDENBACHER	Per CHRISTIANSEN
<i>Giudice</i>	<i>Presidente</i>	<i>Giudice</i>

Ricorso proposto il 13 febbraio 2013 da Míla ehf. contro l'Autorità di vigilanza EFTA**(Causa E-1/13)**

(2013/C 132/08)

In data 13 febbraio 2013, innanzi alla Corte EFTA, l'azienda Míla ehf., rappresentata dagli avvocati Espen I. Bakken e Thomas Nordby, dello studio legale Arntzen de Besche Advokatfirma AS — Bygdøy allé 2, 0204 Oslo, Norvegia — ha proposto ricorso contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

La ricorrente chiede alla Corte EFTA di:

- 1) dichiarare nullo l'articolo 1 della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 410/12/COL;
- 2) condannare l'Autorità al pagamento delle spese del presente procedimento.

Circostanze di fatto e di diritto e motivi adottati a sostegno del ricorso:

- la ricorrente chiede l'annullamento della decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 410/12/COL, del 21 novembre 2012, di archiviare il caso senza avviare una procedura di indagine formale volta ad accertare se la concessione a Vodafone di un noleggio agevolato per l'utilizzo di fibre ottiche, gestite precedentemente per conto della NATO, costituisca o meno un aiuto di Stato,
- la decisione impugnata è stata adottata in seguito alla denuncia presentata da Míla ehf. relativamente a presunti aiuti di Stato illegali concessi dal ministero degli Affari esteri islandese tramite un noleggio agevolato di due fibre ottiche, precedentemente gestite dalla NATO. Con questa decisione l'Autorità di vigilanza EFTA concludeva che il noleggio concesso dall'agenzia per la difesa del ministero degli Affari esteri islandese alla *Og fjarskipti* (denominata altresì «Vodafone») il 1° febbraio 2010 per l'uso e la gestione di una fibra ottica non costituisca un aiuto di Stato, ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE, archiviando il caso, senza avviare altre procedure di indagine formale.
- La ricorrente sostiene, tra l'altro, che:
 - la decisione impugnata sia fondata su una valutazione inadeguata dei fatti e sull'applicazione erranea della giurisprudenza pertinente,
 - l'Autorità di vigilanza EFTA non abbia avviato la procedura di indagine formale sull'aiuto concesso, e
 - l'Autorità di vigilanza EFTA abbia motivato in misura insufficiente le proprie conclusioni.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6900 — Borealis/Rosier/GPN)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 132/09)

1. In data 26 aprile 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione Borealis AG («Borealis», Austria), controllata in ultima istanza da OMV AG e International Petroleum Investment Company PJSC, intende acquisire, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni direttamente o indirettamente attraverso la controllata Borealis France SAS («Borealis France», Francia) o un altro soggetto giuridico controllato da Borealis AG, il controllo esclusivo di GPN SA («GPN», Francia) e Rosier SA («Rosier», Belgio) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Borealis AG: fornitura di soluzioni innovative nei settori delle poliolefine, dei prodotti chimici di base e dei concimi,
- GPN: produzione di concimi azotati e prodotti industriali collegati a base di azoto,
- Rosier: produzione di concimi minerali.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6900 — Borealis/Rosier/GPN, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6862 — Vinci/Aeroportos de Portugal)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/C 132/10)

1. In data 2 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Vinci, Francia, acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Aeroportos de Portugal («ANA»), Portogallo mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Vinci: concessioni e infrastrutture (principalmente autostrade, parcheggi e aeroporti in Francia e Cambogia), ingegneria elettrica, climatica e meccanica; edilizia e genio civile; lavori stradali,
- ANA: gestione di infrastrutture aeroportuali in Portogallo.

3. A seguito di un esame preliminare, la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione finale al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6862 — Vinci/Aeroportos de Portugal, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso COMP/M.6926 — Nordic Capital/Unicorn)
Caso ammissibile alla procedura semplificata
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2013/C 132/11)

1. In data 2 maggio 2013 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Nordic Capital VIII Limited (Jersey) acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento comunitario sulle concentrazioni, il controllo dell'insieme dell'impresa Unicorn ApS (Danimarca) mediante acquisto di quote.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Nordic Capital VIII Limited è uno dei quattro soci accomandatari dei fondi di private equity che costituiscono il gruppo Nordic Capital. Questi fondi di private equity investono in imprese grandi e medie, prevalentemente in Europa. Le società in portafoglio controllate dal gruppo Nordic Capital operano in vari settori,
- Unicorn ApS è la società madre di Unifeeder A/S, un'impresa che opera nei servizi di trasporto marittimo per merci containerizzate, principalmente nell'Europa settentrionale.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Tuttavia, si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento comunitario sulle concentrazioni ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento COMP/M.6926 — Nordic Capital/Unicorn, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale della Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento comunitario sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 56 del 5.3.2005, pag. 32 («la comunicazione sulla procedura semplificata»).

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/C 132/12)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾

«MELONE MANTOVANO»

N. CE: IT-PGI-0005-0883-13.07.2011

IGP (X) DOP ()

1. Denominazione

«Melone Mantovano»

2. Stato membro o paese terzo

Italia

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**3.1. Tipo di prodotto**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali freschi e trasformati

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

L'Indicazione geografica protetta (IGP) «Melone Mantovano» caratterizza i meloni allo stato fresco a polpa di color giallo-arancio fino al salmone delle seguenti due varietà botaniche di *Cucumis melo* L.:

- varietà *cantalupensis* (melone cantalupo), con frutti lisci di forma sferica o sub-sferica, con buccia di color grigio verde tendente al giallo,
- varietà *reticulatus* (melone retato) con frutti di forma tendenzialmente tondeggianti o ovale, con o senza incisura della fetta ma con un evidente reticolo epidermico (retatura).

Di seguito sono riportate le caratteristiche qualitative, sensoriali e di pezzatura, in relazione alle diverse tipologie di frutto.

Caratteristiche dei frutti	Tipologia liscia	Tipologia retata
Forma	Sferica o sub-sferica	Ovale o tonda
Colore esocarpo (buccia)	Crema-paglierino	Crema-paglierino o verde, con o senza incisura della fetta

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Caratteristiche dei frutti	Tipologia liscia	Tipologia retata
Colore mesocarpo (polpa)	Giallo-arancio	Arancio-salmone
Spessore mesocarpo	≥ 24 mm	≥ 24 mm
Consistenza mesocarpo	≥ 0,5 kg su una superficie equivalente di un cerchio del diametro di 8 millimetri	≥ 0,5 kg su una superficie equivalente di un cerchio del diametro di 8 millimetri
Contenuto zuccheri	≥ 12 °Brix	≥ 12 °Brix

In particolare le cultivar utilizzate sono riconducibili alle seguenti tipologie di riferimento: «Honey Moon» (tipologia liscia), «Harper» (tipologia retata senza incisione della fetta) e «Supermarket» (tipologia retata con incisione della fetta). Nel complesso le caratteristiche che identificano i frutti del «Melone Mantovano» sono il sapore e l'aroma caratteristico (odore di fungo e di polpa di anguria, aroma di tiglio ed aroma di zucchini, rilevabili anche dal profilo sensoriale), la polpa succosa di color giallo-arancio fino al salmone, particolarmente spessa, fibrosa e consistente, un grado zuccherino \geq a 12 °Brix, oltre ad una significativa quantità di sali minerali e potassio, generalmente superiore a quella riscontrata in altre zone di coltivazione del melone.

La pezzatura dei frutti (peponidi) è determinata dal peso e dal diametro della sezione massima normale all'asse del frutto. Per i frutti delle tipologie liscio o retato del Melone Mantovano IGP, le pezzature minime sono: 800 grammi in peso e 10 cm di diametro; viene previsto, per il solo peso, anche un valore massimo pari a 2 000 grammi.

Per la destinazione al consumo come prodotto di IV gamma, i frutti delle due tipologie dell'IGP «Melone Mantovano» possono essere sottoposti alle operazioni di taglio, affettatura ed eliminazione di esocarpo ed endocarpo. Il Melone Mantovano, commercializzato come prodotto di IV gamma tagliato ed affettato, deve presentare le stesse caratteristiche di aroma, contenuto in zuccheri, colore e consistenza della polpa previste per il prodotto intero.

3.3. Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

—

3.4. Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

—

3.5. Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

Le operazioni di produzione dalla coltivazione alla raccolta dei meloni devono avvenire necessariamente nella zona geografica di produzione, come definita al punto 4.

3.6. Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.

Trattandosi di frutti climaterici i meloni dell' IGP «Melone Mantovano» devono essere sottoposti entro 24 ore dalla raccolta ad operazioni di cernita e bollinatura, direttamente in azienda o presso idonee strutture di lavorazione. Inoltre dopo la raccolta e la cernita i frutti dell'IGP «Melone Mantovano» possono anche essere sottoposti alle operazioni di taglio, affettatura ed eliminazione di esocarpo ed endocarpo, per la commercializzazione come prodotto di IV gamma. Per preservare al meglio il sapore del «Melone Mantovano», il prodotto destinato alla IV gamma deve essere raffreddato, tagliato e confezionato entro 24 ore dalla raccolta.

3.7. Norme specifiche in materia di etichettatura

La dicitura «Melone Mantovano» Indicazione geografica protetta o il suo acronimo IGP, ed il simbolo dell'UE, devono essere apposti in modo chiaro e perfettamente leggibile sulle confezioni utilizzate sia per i frutti interi, sia per quelle destinate a contenere il prodotto di IV gamma. È consentito in abbinamento alla indicazione geografica protetta, l'utilizzo di indicazioni e/o simboli grafici che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi collettivi o marchi d'azienda individuali. Sui frutti interi deve obbligatoriamente essere apposto il logo della denominazione «Melone Mantovano». Sui frutti interi dovrà essere apposto obbligatoriamente il bollino raffigurante il logo della denominazione «Melone Mantovano».

Il logo è costituito da una immagine stilizzata di un melone sulla base di un cerchio quadrettato all'interno del quale, in una porzione bianca, è collocata la scritta «Melone Mantovano IGP». La dizione «Indicazione geografica protetta» può essere ripetuta in altra parte delle confezioni o delle etichette anche in forma di acronimo «IGP».



4. Delimitazione concisa della zona geografica

La zona di produzione del «Melone Mantovano I.G.P.», si estende in diversi Comuni tra le Province di Mantova Cremona, Modena Bologna e Ferrara. In Provincia di Mantova la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei Comuni di Borgoforte, Carbonara di Po, Castellucchio, Cavriana, Ceresara, Comessaggio, Dosolo, Felonica, Gazoldo degli Ippoliti, Gazzuolo, Goito, Magnacavallo, Marcaria, Mariana Mantovana, Piubega, Poggio Rusco, Pomponesco, Quistello, Redondesco, Rivarolo Mantovano, Rodigo, Sabbioneta, San Benedetto Po, San Martino dall'Argine, Sermide e Viadana. Per il Comune di Borgoforte la delimitazione dell'area di produzione è da intendersi ad est il Ponte sul fiume Po quindi, proseguendo verso nord, la SS 62; poi verso ovest il Dugale Gherardo sino al confine con il Comune di Curtatone. Per il territorio del Comune di Marcaria la delimitazione dell'area di produzione sud è la SS 10 Padana Inferiore.

In Provincia di Cremona la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Casalmaggiore, Casteldidone, Gussola, Martignana di Po, Rivarolo del Re ed Uniti, San Giovanni in Croce, Solarolo Rainerio e Spineda.

In Provincia di Modena la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Concordia, Mirandola e San Felice sul Panaro.

In Provincia di Bologna la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Crevalcore, Galiera e San Giovanni in Persiceto.

In Provincia di Ferrara la zona di produzione comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti Comuni: Bondeno, Cento e Sant'Agostino.

5. Legame con la zona geografica

5.1. Specificità della zona geografica

Nell'areale di produzione le condizioni climatiche e pedologiche sono specifiche e molto favorevoli alla coltivazione del melone e all'espressione delle qualità del frutto.

Il clima, caratterizzato da inverni freddi ed estati caldo umide, con relativa uniformità delle temperature, promuove lo sviluppo della pianta e favorisce una regolare fioritura ed allegagione. Il mese più freddo è gennaio, con temperatura media 2,7 °C mentre quello più caldo è luglio con temperature medie di

25 °C; la radiazione solare media annua è pari a 1 331 kWh/m². Il territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale, rimaneggiato nei secoli dall'azione erosivo-deposizionale dei fiumi Oglio, Mincio, Secchia, Panaro e Po, si caratterizza per avere una falda relativamente superficiale ed un gradiente medio annuo di piovosità compreso tra 600 e 700 millimetri. L'altimetria è compresa tra un max di 50 metri sul livello del mare, rilevata nella parte più settentrionale (Rodigo) e un minimo di 10 metri s.l.m. nelle vicinanze del fiume Po.

Esaminando le Carte pedologiche della Regione Lombardia e della Regione Emilia-Romagna si riscontra che l'area di produzione del «Melone Mantovano» si caratterizza per la presenza di suoli di elevata fertilità, generalmente riconducibili ai tipi Fluvisols, Vertisols, Calcisols e Luvisols, come descritti dalla FAO nel *World Reference Base for Soil Resources* (FAO — WRB, 1998).

5.2. Specificità del prodotto

Le caratteristiche che rendono unici i frutti di «Melone Mantovano» a Indicazione geografica protetta (IGP), differenziandoli dagli altri prodotti appartenenti alla stessa categoria merceologica sono il sapore caratteristico, la polpa succosa di color giallo-arancio fino al salmone particolarmente spessa (≥ 24 mm), fibrosa e consistente ($\geq 0,5$ kg — rilevata nella parte mediana del mesocarpo mediante dinamometro con puntale di 8 mm), un grado zuccherino elevato, maggiore o uguale ai 12 °Brix, ed una quantità media di sali minerali e potassio, generalmente superiore a quella riscontrata in altre zone di coltivazione. Altre caratteristiche che meglio descrivono il Melone Mantovano sono l'odore di fungo e di polpa di anguria, l'aroma di tiglio e l'aroma di zuccino, rilevabili anche dal profilo sensoriale ottenuto con il metodo del «Profilo Convenzionale QDA (Analisi Quantitativa Descrittiva)» elaborato mediante «Analisi Procuster Generalizzata (GPA)».

5.3. Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Nei terreni particolarmente profondi e permeabili dell'areale di produzione dell' IGP «Melone Mantovano» le radici particolarmente estese e vigorose di questa cucurbitacea possono facilmente penetrare in profondità e garantire un regolare apporto di acqua ed elementi nutritivi alla pianta, evitando così qualsiasi tipo di «stress», anche nelle fasi particolarmente delicate di allegagione ed ingrossamento dei frutti. Inoltre anche l'acqua di falda utilizzata per l'irrigazione e caratterizzata da una elevata concentrazione di sali minerali disciolti, contribuisce ad esaltare le caratteristiche organolettiche e qualitative dei frutti. Durante il periodo di coltivazione il concorso tra l'alta temperatura media, la radiazione solare e la scarsa piovosità, unite a un equilibrato e regolare apporto idrico e nutrizionale, si riflette sull'alto contenuto zuccherino e sull'espressione degli aromi caratteristici del frutto, evidenziati dai profili sensoriali riportati nei «Quaderni della ricerca della Regione Lombardia».

La coltivazione del melone e la vocazionalità dei terreni della Provincia di Mantova e in alcuni Comuni di quelle limitrofe di Modena, Bologna, Ferrara e Cremona è antica, rinomata e ricca di riferimenti storici e bibliografici, come risulta da documentazioni che risalgono alla fine del Quattrocento, facenti parte dell'archivio dei Gonzaga, in cui si riportano notizie dettagliate degli «apprezzamenti destinati ai meloni provenienti da queste terre». Tali testimonianze attestano anche l'abilità degli agricoltori della zona nella scelta delle varietà e nell'adozione delle tecniche colturali più idonee alla produzione di frutti di buona qualità, capacità che si è mantenuta ininterrottamente sino ad oggi. A conferma si possono citare le numerose manifestazioni e gli eventi di carattere promozionale patrocinati da Amministrazioni locali (sagre, fiere, feste tradizionali) che annualmente si svolgono in numerose località dell'area di produzione del «Melone Mantovano», anche allo scopo di far conoscere ai consumatori, non solo locali, le qualità organolettiche e le possibili utilizzazioni gastronomiche del «Melone Mantovano». Tra quelle più note ed ormai affermate che annualmente fanno registrare la partecipazione di visitatori ed appassionati estimatori dei diversi piatti a base di melone (antipasti, risotti, salse e dessert) si possono citare «Melonaria», oltre alle Fiere e Sagre del «Melone tipico Mantovano» che da tempo si svolgono nei comuni di Sermide, Viadana, Gazoldo degli Ippoliti, Rodigo, Castellucchio, Goito, Casteldidone e nella città di Mantova.

Questi importanti risultati e la reputazione acquisita negli anni — ampiamente riconosciuta e testimoniata da numerosi articoli sulla stampa specializzata (Melone Mantovano, *Fresh Point magazine*, Supplemento n. 6 di giugno 2009, ed. *Il sole 24 ore business media* — 2009), (Atti convegno nazionale

su «Il Melone Mantovano», del 12.6.2009, Mantova), (Speciale melone — la produzione il mercato la realtà mantovana, Supplemento al n. 24 del 2004 — *Terra e Vita*, ed. Edagricole), (Melone positivo in serra, male in pieno campo, Zerbinati F. *L'informatore Agrario* n. 46/2002 pag. 44), (Atti convegno nazionale su «La cultura del melone in Italia», del 7.2.1979, Verona) — sono stati conseguiti unendo quindi alla secolare «cultura del melone» (intesa come patrimonio di conoscenze e competenze tramandata per generazioni tra i coltivatori) i fattori pedo-climatici propri della zona geografica di produzione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽³⁾]

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione per la proposta di modifica della indicazione geografica protetta «Melone mantovano» sulla *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* n. 130 del 7 giugno 2011.

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet:

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335>

oppure:

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (<http://www.politicheagricole.it>), cliccando su «Qualità e sicurezza» (in alto a destra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE»

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

Pubblicazione di una domanda ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2013/C 132/13)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

DOCUMENTO UNICO

REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽²⁾

«SAL DE TAVIRA»/«FLOR DE SAL DE TAVIRA»

N. CE: PT-PDO-0005-0913-07.12.2011

IGP () DOP (X)

1. Denominazione

«Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira».

2. Stato membro o paese terzo

Portogallo.

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.8. Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.).

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

Con il termine «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira» si designa il salmarino ottenuto mediante raccolta manuale, a partire dal processo naturale di precipitazione dell'acqua dell'oceano atlantico, nella regione geografica delimitata, che circola in un sistema di bacini, fino alla cristallizzazione finale nei bacini e che possiede le caratteristiche fisiche e chimiche indicate in appresso. Si tratta di sale marino non raffinato né lavato dopo la raccolta e senza additivi.

3.2.1. Sal de Tavira

Il «Sal de Tavira» è un sale marino costituito da cristalli che si formano su fondo (in argilla naturale) dei bacini. Il sale viene estratto manualmente con l'aiuto di strumenti ad hoc (raschiatrici). I suoi cristalli, di forma flocculare e cubica, si disfano fino a un certo punto a mani nude, il che contraddistingue in modo evidente questo sale dal cloruro di sodio comune.

3.2.2. Flor de Sal de Tavira

Il «Flor de Sal de Tavira» presenta vari livelli di sali minerali ed è molto più friabile del «Sal de Tavira». Esso è costituito da sottilissime lamelle che al minimo contatto con la mano si disfano in cristalli minuscoli e leggeri. Esso contiene elementi chimici in concentrazioni proprie e presenta differenze visibili a occhio nudo. È un sale facilmente solubile in bocca, il che ne consente l'utilizzo diretto «a tavola». Il «Flor de Sal de Tavira» viene raccolto manualmente mediante estrazione della sospensione che si forma sulla superficie dei bacini, con l'ausilio di un apposito strumento, il setaccio, prima di precipitare sul fondo dei bacini.

Rispetto al sale comune, il «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira» possiede diverse proprietà fisiche e chimiche derivanti dalla specificità della regione geografica delimitata, dalle condizioni di formazione del sale e dalle modalità di raccolta; tali proprietà sono elencate nelle seguenti tabelle.

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Tabella 1

Proprietà fisiche del «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira»

Proprietà	Sal de Tavira	Flor de Sal de Tavira
Forma dei cristalli	Floccolare e cubica	Variata
Dimensioni dei cristalli	Piccola dimensione	Piccolissima dimensione
Rigidità (facilità a disfare i cristalli con le dita)	Grande facilità	Grandissima facilità
Solubilità in acqua	Molto grande	Grandissima
Colore	A seconda delle condizioni atmosferiche (*)	Bianco

(*) Poiché questo prodotto non contiene alcun tipo di additivo né è sottoposto a qualsivoglia trattamento, in caso di pioggia diventa giallo, viceversa rimane bianco.

Tabella 2

Proprietà chimiche del «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira»

Proprietà chimiche	Sal de Tavira	Flor de Sal de Tavira
Arsenico, As (mg/kg)	0,01	< 0,005
Rame, Cu (mg/kg)	< 0,015	< 0,015
Piombo, Pb (mg/kg)	0,559	0,048
Cadmio, Cd (mg/kg)	< 0,002	< 0,002
Mercurio, Hg (mg/kg)	< 0,005	< 0,005
NaCl %	97,10 %	97,70 %
Zinco (mg/kg)	< 1,00	1,00
Ferro (mg/kg)	21	4
Manganese (mg/kg)	2,2	< 2,0
Sodio %	35,83 %	31,16 %
Potassio %	0,15 %	0,22 %
Magnesio %	0,50 %	0,69 %
Calcio %	0,10 %	0,14 %
Solfati %	0,92 %	1,25 %
Insolubili in acqua %	< 0,01 %	< 0,01 %
Iodio naturale ppm	± 630 ppm	± 630 ppm

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)*

—

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Oltre alla raccolta del «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira», tutte le operazioni della produzione del sale possono essere effettuate soltanto nella zona geografica delimitata.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc.*

—

3.7. *Norme specifiche in materia di etichettatura*

A prescindere dalla forma di presentazione commerciale, l'etichetta del «Sal de Tavira» o il «Flor de Sal de Tavira» deve comportare le seguenti diciture:

- «Sal de Tavira» o «Flor de Sal de Tavira» — DOP e/o Denominazione d'origine protetta,
- logo dell'UE e dicitura «Denominação de Origem Protegida» — a partire dalla decisione comunitaria,

Le etichette devono comportare inoltre la *Marca de Certificação* in cui figurano le seguenti diciture:

- nome dell'Organismo di controllo,
- numero di serie,
- identificazione del produttore (indirizzo, logo, anno della partita, premi ricevuti),
- logo del «Sal de Tavira» o «Flor de Sal de Tavira».



4. **Descrizione concisa della zona geografica**

Le saline da cui proviene la produzione di «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira» sono ubicate nel *Parque Nacional da Ria Formosa*. Dal punto di vista amministrativo la zona geografica delimitata della produzione è circoscritta alle *freguesias* di Santa Luzia, Santiago e Santa Maria del comune di Tavira.

5. **Legame con la zona geografica**

5.1. *Specificità della zona geografica*

Le caratteristiche particolari del «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira» derivano in gran parte dalle condizioni climatiche della zona geografica delimitata di produzione e dalla mancanza di attività aggressive per l'ambiente, di grandi industrie e di un'agricoltura di tipo intensivo in questo settore del *Ria Formosa*, in cui si collocano le saline.

La zona geografica è caratterizzata da una zona lagunare protetta dall'azione diretta dell'oceano da una barriera sabbiosa. I suoli compatti, dall'elevata impermeabilità dovuta alla loro composizione argillosa, consentono l'impianto di saline.

Il clima è di tipo temperato mediterraneo, caratterizzato da una scarsa piovosità media annua con rari periodi prolungati di pioggia. Gli elevati livelli di soleggiamento e il vento, la cui direzione si ripartisce uniformemente tra i vari settori da nord a sud-ovest, favoriscono la salicoltura.

La specificità della zona geografica è dovuta anche a fattori umani ed alle condizioni di utilizzo che risalgono all'anno 1266, da cui emerge che le saline di Tavira, nel registro comunale, sono definite beni appartenenti alla corona portoghese.

Le variabili edafo-climatiche della zona geografica delimitata, associate alle norme di produzione e alla vicinanza dell'Oceano Atlantico, conferiscono a questa regione caratteristiche uniche, favorevoli alla produzione del «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira».

D'altro canto, la specificità delle tecniche adoperate dalla manodopera locale è essenziale per ottimizzare la qualità della produzione, per quanto riguarda la preparazione delle saline, l'estrazione e la conservazione del prodotto, onde poter ottenere un prodotto finale privo di impurità, pulito e «brillante come una pila di diamanti».

L'esperienza e le conoscenze delle risorse umane locali sono un fattore di estrema importanza ai fini della definizione delle caratteristiche del prodotto, segnatamente nella preparazione delle saline, che passa attraverso la pulizia delle medesime e la rimozione di fango, consentendo in tal modo di ottenere un prodotto di qualità esente da sostanze estranee indesiderabili.

Il controllo del volume di acqua in ciascun bacino influenza notevolmente il livello di salamoia e il processo di cristallizzazione, determinanti ai fini della produzione dello strato superiore di sale. La capacità di maneggiare i «coadores», in modo da evitare la formazione di onde capaci di rompere le lamelle sottilissime che galleggiano sulla superficie dei bacini, impedendo quindi l'estrazione del sale, è una delle tecniche padroneggiate della mano d'opera locale, che riveste importanza fondamentale ai fini della qualità del prodotto.

5.2. Specificità del prodotto

I prodotti «Sal de Tavira»/«Flor de Sal de Tavira» sono emblematici della regione e sono noti per il loro tenore naturale di iodio, presente, proporzionalmente nei cristalli di questo sale, in quantità benefiche e per gli oligoelementi esistenti nell'acqua del mare nonché per la mancanza di fango e/o di altre sostanze insolubili. Si tratta di sale marino naturale che non viene né lavato dopo essere stato raccolto né raffinato e non contiene additivi.

Il «Flor de Sal de Tavira» è più friabile del «Sal de Tavira». Poiché è formato da lamelle sottilissime che a contatto con la mano si disfano in cristalli minuscoli, questo tipo di sale può essere utilizzato direttamente «a tavola»; al semplice contatto con l'umidità dei cibi il «Flor de sal de Tavira» si dissolve e accentua il sapore naturale degli alimenti.

5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

Le diverse variabili che compongono il microclima della zona geografica, unitamente alle norme di produzione ed alla vicinanza dell'oceano atlantico, conferiscono a questa regione caratteristiche che sono davvero uniche per la pratica della salinicoltura — attività millenaria nella regione — e che contribuiscono ad accrescere la qualità dei prodotti finali, segnatamente il fenomeno di aerosolarizzazione il cui effetto consiste nell'arricchire naturalmente di iodio questi prodotti ma anche di altri importanti elementi nutritivi quali il potassio, il magnesio, il calcio o il ferro.

Sono i suoli argillosi impermeabili delle saline della regione che consentono la tradizionale estrazione (manuale) di un sale bianco senza la presenza di fango né di altre impurità.

Anche le tecniche adoperate dalla mano d'opera locale, nota con il nome di «marnotos» (lavoratori delle saline), associate alle norme di produzione, segnatamente per quanto riguarda le operazioni di preparazione delle saline e di pulizia dei bacini, sono indispensabili sia ai fini dell'ottimizzazione della produzione sia per la qualità finale del prodotto. Le modalità della raccolta praticata nella regione delimitata, che fa ricorso a tre tipi di bacini (bacini di acqua fredda, di acqua calda e di cristallizzazione) nei quali l'acqua circola per gravità, favorisce la concentrazione delle salamoie, nonché la raccolta del «Sal/de Flor de Sal de Tavira».

Le caratteristiche fisico-chimiche del prodotto sono pertanto il risultato della combinazione di vari fattori, il cui valore è riconosciuto mediante l'assegnazione di tutta una serie di premi in occasione di innumerevoli eventi e concorsi.

Le caratteristiche uniche del «Flor de Sal» sono riconosciute sia a livello nazionale che internazionale dai grandi chef della gastronomia. Il suo utilizzo in cucina consente di far risaltare il sapore degli alimenti e di apportare alle preparazioni culinarie un tocco davvero unico di delicatezza. Si tratta di uno dei prodotti emblematici della regione, riconosciuto per il suo sapore e il fatto di figurare spesso nei libri di ricette non soltanto del Portogallo ma anche del mondo intero.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

[articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006 ⁽³⁾].

http://www.gpp.pt/Valor/Caderno_Especificacoes_Sal_CE.pdf

⁽³⁾ Cfr. nota 2.

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2013 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 420 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	910 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

